COMUNE di PADOVA

Codice fiscale 00644060287

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 2° MOTORIZZATO TERRITORIALE

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
10 MAG 2011
Registro Ordinanze n° 13

OGGETTO: Interventi finalizzati alla sicurezza stradale, alla tutela del demanio pubblico ed alla sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che il Sindaco assume il duplice ruolo di Capo dell'Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo;
Considerato che il Sindaco quale espressione della comunità locale è chiamato a rispondere ai cittadini degli indirizzi e dell'attuazione delle politiche di governo locale che si concretizzano anche in interventi per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità in città e tali da provocare disagio e allarme alla popolazione in quanto idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi od in quanto lesivi delle regole sociali o di costume sui quali si regge un'ordinata e civile convivenza;
Preso atto che tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la tutela della collettività, del demanio pubblico e della viabilità comunale e la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa anche futura della comunità;
Ritenuto che le situazioni di degrado urbano, aventi impatto diretto sui compiti primari dell'Ente Locale, contribuiscono ad accrescere l'insicurezza reale e la percezione di insicurezza tra la cittadinanza a cui l'Amministrazione Comunale di Padova intende contrapporsi con ogni iniziativa utile a migliorare la vivibilità e la qualificazione dei luoghi di vita, la convivenza civile e la coesione sociale nel perseguimento del benessere dei consociati;
Considerato che con Ordinanza Sindacale n.13 del 4 maggio 2007 sono state adottate per l'intero territorio comunale specifiche misure finalizzate ad una maggior sicurezza stradale ed al decoroso utilizzo del demanio comunale;
Appurato che dalla data di adozione del succitato provvedimento la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine hanno redatto oltre mille verbali di violazioni alle disposizioni ivi contenute, contribuendo a restringere il fenomeno del degrado urbano ad alcune porzioni di territorio situate nel Quartiere 2, nel Quartiere 3, nel Quartiere 5 e nel Quartiere 6 sulle quali è necessario intensificare i controlli per prevenirne il radicamento;
Rilevato altresì che in tali zone il meretricio esercitato su suolo pubblico è ancora diffuso, come da accertamenti diretti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine e da esposti avanzati dai cittadini, da Comitati e dai Consigli di Quartiere, riportati anche dai mass media locali, segnalanti la persistenza della situazione di degrado sociale ed ambientale indotta dalla prostituzione su strada tale da incidere sulla sicurezza reale e sul senso d'insicurezza percepito dai residenti;
Ritenuto di attualizzare l'Ordinanza n. 13/2007 per tutelare, tramite le iniziative del Settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale, le persone dedite alla prostituzione quando vittime della tratta di esseri umani e/o sfruttate da organizzazioni criminali ed al contempo privilegiare alcuni ambiti territoriali d'intervento per rispondere con servizi mirati alla domanda sociale di sicurezza posta dalla collettività;
Dato atto che il territorio del Comune di Padova costituisce il principale polo economico e produttivo del Veneto con un'articolata economia terziaria ed è sede di una delle più importanti Università nazionali con la conseguenza che, durante tutto l'arco dell'anno ed in tutte le ore del giorno e della notte, è soggetto ad un costante flusso veicolare, con un rapporto transiti giornalieri – residenti molto elevato;
Attesa, altresì, la rilevazione della frequenza, nel contempo, di comportamenti imprudenti e comunque in violazione del Codice della Strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, da correlare allo svolgersi di trattative per prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli;
Considerato che la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da conducenti i veicoli in circolazione sulla pubblica via, che con comportamenti che sono causa di pericolo per la sicurezza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO 2° MOTORIZZATO TERRITORIALE – via Gozzi, n. 32. 35131 PADOVA
Tel 049 8205189- 8205198 – 8205382; Fax 049 8205033

stradale per il generarsi di code di traffico, di frenate improvvise e di repentini arresti dei mezzi a motore costituiscono intralcio al traffico veicolare;

Considerato, peraltro, che per ragioni di organico e di priorità operative, è impossibile garantire, specie nelle ore notturne, un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Municipale volto a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi, collegati allo svolgimento su suolo stradale di trattative per prestazioni sessuali a pagamento;

Visto l'articolo 5 del Regolamento di Polizia Urbana che preliminarmente vieta nei luoghi pubblici, o in vista del pubblico, di compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore ed il decoro della città, pregiudicare l'igiene e la vivibilità dell'abitato ed in particolare di mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il comune senso del pudore;

Ritenuto altresì che l'abbigliamento e l'atteggiamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione, oltre ad offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione con i residenti, sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed occasione dei predetti comportamenti che interferiscono con la regolare circolazione veicolare e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone sulle pubbliche vie;

Rilevato che l'uso generale dei beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere-dovere ex art. 823 del Codice Civile per l'Amministrazione preposta alla tutela del bene demaniale di adottare i provvedimenti che siano necessari alla sua conservazione ed ordinata utilizzazione, nonché a prevenire ed evitare violazioni delle regole generali connesse a detta conservazione ed ordinata utilizzazione;

Constatato che nelle aree abitualmente frequentate dalle persone dedite alla prostituzione si verificano, in violazione all'art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana ed al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, situazioni di degrado igienico ambientale per la presenza di rifiuti e residui organici;

Ritenuto, per i motivi fin qui addotti che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano;

Visti il Regolamento di Polizia Urbana ed il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la legge 20 febbraio 1958 n. 75;

Visto il D. Lgs 25.7.1998 n. 286;

Visto l'art. 7 bis, l'art.50 e l'54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.M. I. 5.8.2008;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

Visto lo Statuto del Comune di Padova;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 4 maggio 2007;

ORDINA

1. **Nel territorio di Padova nelle vie del Quartiere 2**: Avanzo, de' Menabuoi, Bordone, Enselmini, Altichieri da Zevio, Bressan, Duprè, Bartolino da Padova, Perosi, A. da Bassano, A. Da Forlì, Mendelssohn, Aspetti, Callegari, Leonati, Lippi, Moretto da Brescia, Strazzabosco, Arcella, Viotti, Pontevigodarzere, Storlato, Longhi, Fasolato, Gloria, Benedetti, J. Da Montagnana, Reni, Liberi; **del Quartiere 3:** Corso Stati Uniti, Plebiscito, Vigonovese, Mortise, Camin, Uruguay, Lisbona, Grecia, Portogallo, Cile, del Progresso, Basilicata, Brasile, Bajardi, Pettinati, Baviera, Messico, Danimarca, Francia, Grassi; **del Quartiere 5:** via Goitò; **del Quartiere 6:** Po, Natisone, Tevere, Rocco, Retrone, Proimboe, Pirano, Varmo, Sacro Cuore, Ronchi Alti, Montà, Marmocchi, del Cimitero **è fatto divieto** a chiunque di fermare il proprio veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano

comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente Ordinanza.

2. In tutto il territorio del Comune di Padova, ai sensi dell'art. 5 punto i) del Regolamento di Polizia Urbana, è fatto divieto di mostrarsi in pubblico con abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, per coloro che esercitano il meretricio, oltrechè motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico, è preordinato altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono la domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.18 del D.Lgs 25.7.1998 n. 286 in ipotesi di persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o sfruttamento, e fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. 20.02.1958 n. 75 e dal vigente codice penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.
4. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Informatico, dandone altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi d'informazione locali e sul sito comunale.

Il presente provvedimento sindacale è trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo di Polizia Municipale di Padova, al Settore Servizi Sociali del Comune di Padova e per conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla citata pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 10 maggio 2011

IL SINDACO
Flavio ZANONATO

Il Comandante P.M.
Dr Aldo ZANETTI

COMUNE DI PADOVA - Comando Polizia Municipale -

Ai sensi della legge 241/1990 si comunica che l'unità organizzativa competente è il Settore Polizia Municipale di via Gozzi n. 32. Responsabile del procedimento è il Comandante Dirigente dott. Aldo Zanetti